COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO



metaglia to'oro al valor civile PROVINCIA DI LATINA

SEGRETERIA GENERALE





PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

A cura di Dr.ssa Franca Sparagna Segretario Generale

ESTRATTO ALLEGATO PIANO TRASPARENZA

Approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 18/01/2019

Piano della trasparenza 2019-2021

Il Piano della trasparenza 2019-2021 ha individuato tra i vari soggetti attuatori: la Giunta che lo approva;

il Nucleo di Valutazione al quale è demandata la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (Delibera Civit ora ANAC 2/2012);

i Responsabili dei Servizi ai quali compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni .

Peraltro è lo stesso art. 43 comma 3 del Dlgs 33/2013 che prevede che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Tra gli strumenti il Piano ha previsto:

il sito web istituzionale come mezzo primario di comunicazione , con precisazione che nella pubblicazione dei dati si deve tener conto delle Linee Guida del Garante privacy 2014.

l'albo pretorio on line obbligatorio per dare effetto di pubblicità legale agli atti amministrativi dal 1 gennaio 2011 (art. 32 comma 1 della Legge 69 del 18 luglio 2009).Dal 1.01.2013 obbligatorio pubblicare anche tutte le determinazioni sull'Albo pretorio ai sensi art. 20 L. 26/2012.

il piano della performance individuale e collettiva e dei titolari di posizione organizzativa al fine di rendere conoscibile l'operato dell'ente pubblico ,misurabili gli obiettivi prestazionali e verificabili periodicamente.

la posta elettronica certificata nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni e con i cittadini nell'ambito di una scelta strategica orientata all'informatizzazione.

Per la formazione si prevede una lezione all'anno in materia di prevenzione della corruzione.

Soggetti della trasmissione e della pubblicazione dei dati

L'art. 10 del Dlgs 14 marzo 2013 nr. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come modificato dal Dlgs 97/2016 (Freedom of Information act) ha previsto che Ogni amministrazione indica in **un'apposita sezione** del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 5 della L. 190/2012 i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei dati

I Responsabili della trasmissione dei dati sono i Responsabili del Servizio i quali sono responsabili anche dei contenuti della pubblicazione e della pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente. I Responsabili dei Servizi rispondono della correttezza e della completezza dei dati da pubblicare - della tempestività della pubblicazione, dell'aggiornamento al Responsabile della trasparenza, all'organo di valutazione, all'organo politico e all'organo che irroga le sanzioni conseguenti all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione.

Obblighi di pubblicazione dati, informazioni, documenti.

Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013 vengono assolti tramite la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Poiché tale Sezione è a sua volta suddivisa in sottosezioni di Primo o Secondo livello, di seguito vengono ripartiti gli obblighi di pubblicazione ed i Responsabili dei Servizi tenuti in base alle loro competenze

						ı
sotto-	n.	sotto-	Norme del	Contenuti	Ufficio	l

sezione livello 1		sezione livello 2	d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016			responsabile della pubblicazio ne
Α	В	С	D	E	F	G
1.Disposizio ni generali	1.1	Programm a per la Trasparen za e l'integrità	Art. 10 co. 8 lett. A)	Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il programma per la trasparenza e l'integrità	annuale	Responsabile Trasparenza
	1.2	Atti generali	Art. 12	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 decreto legislativo 165/2001).	tempestivo	Responsabile Affari Generali
	1.3	Oneri informativ i per cittadini e imprese	Art. 34	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		
2.Organizza zione	2.1	Organi di indirizzo politico- amministr ativo	Art. 13 co. lett. a)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	Tempestivo	Responsabile Affari Generali

		Art. 14	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.		Responsabile
			Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della		Affari Generali
			carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi		
			pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.		
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.		
			Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote		
			di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della		
			formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e		
			i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].		
			Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non		
			separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato	Т	
			consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la	Tempestivo	
			pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di	stivo	
			essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito		
			o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo		
			che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un		
			importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli		
			stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].		
			Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della		
			dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi		
			consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione		
			patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone		
			fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando		
2.2	C:	Art. 47	eventualmente evidenza del mancato consenso). Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative		
2.2	Sanzioni per	Art. 47	pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione	Te	
	mancata comunicaz ione dei		dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al	Tempestivo	
	dati		momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi	ivo	
			cui dà diritto l'assunzione della carica. Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali		
2.3	Rendiconti gruppi	Art. 28 co. 1	e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e	Temp	
	consiliari regionali/ provinciali		dell'impiego delle risorse utilizzate. Atti e relazioni degli organi di controllo.	Tempestivo	
2.4	Articolazi	Art. 13 co. 1	Articolazione degli uffici. Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena	, 1	Responsabil
	one degli uffici	lett. B), C)	accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe	Tempestivo	Affari Generali
			rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche	estivo	
			di livello dirigenziale non generale. Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.		

	2.5	Telefono e posta elettronica	Art. 13 co. 1 lett. D)	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Tempestiv o	Responsabile Affari Generali
3. Consulenti e collaborator i	3.1		Art. 15 co. 1 e 2	Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. (art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001)	Entro tre mesi dal conferimento	Tutti i Responsabili in relazione alle proprie competenze
4. Personale	4.1	Incarichi amministr ativi di vertice	Art. 14	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazione relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi sono (PP ri il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente eviden	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore titolari di PO

	1	1	Trasparenza del SSN.		ı
		Art. 41 co. 2 e	Trasparenza dei 551v.	Nulla	
4.2	Dirigenti	Art. 14 co. 1 lett. b)	Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.	Tempestiv o	Responsabile Affari Generali
		Art. 41 co. 2 e	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Compensi di qualsiasi natura comessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvasia esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del man	Tempestivo	Tutti i Responsabili dei Servizi titolari di PO

	4.3	Posizioni organizzat	Art. 14	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	Tempestiv o	Tutti i Responsabili
		ive	co. 1- quinquies		estiv	di Settore
	4.4	Dotazione organica	Art. 16 co. 1 e 2	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	Responsabile Settore Personale
	4.5	Personale non a tempo indetermi nato	Art. 17	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	Responsabile Settore personale
	4.6	Tassi di assenza	Art. 16 co. 3	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimest rale	Settore Personale
	4.7	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendent i	Art. 18	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)	Tempestivo	Settore Personale
	4.8	Contrattaz ione collettiva	Art. 21 co. 1	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)	Tempestivo	Settore Personale
	4.9	Contrattaz ione integrativa	Art. 21 co. 2	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico- finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti). Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica. (art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)	Tempestivo	Settore Personale
	4.10	OIV (o nucleo di valutazion e)	Art. 10 co. 8 lett. C)	Nominativi, compensi, curricula.	Tempestivo	Affari Generali
5. Bandi di concorso	5		Art. 19	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.	Tempestivo	Settore Personale
6. Performanc e	6.1	Piano della Performan ce	Art. 10 co. 8 lett. B)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009). Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).	Tempestivo	Settore Personale

	6.2	Relazione sulla Performan ce	Art. 10 co. 8 lett. B)	Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009). Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009).	Tempestivo	Settore Personale
	6.3	Ammonta re complessi vo dei premi	Art. 20 co. 1	Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla perfomance. Ammontare dei premi distribuiti.	Tempestivo	Settore Personale
	6.4	Dati relativi ai premi	Art. 20 co. 2	I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Tempestivo	Settore Personale
	6.5	Benessere organizzat ivo	Art. 20 co. 3	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		
7. Enti controllati	7.1	Enti pubblici vigilati	Art. 22 co. 1 lett. A)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	Settore Economico Finanziario
			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale	
	7.2	Società partecipat e	Art. 22 co. 1 lett. B)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	
			Art. 22 co. 1 lett. D- bis)	I provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.		
			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale	
	7.3	Enti di diritto privato controllati	Art. 22 co. 1 lett. C)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	

8. Attività e	7.4	Rappresen tazione grafica	Art. 22 co. 2 e 3 Art. 22 co. 1 lett. D)	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati.	Annuale Annuale T	Tutti i
procedimen ti	0.1	aggregati attività amministr ativa	74tt. 7-015	all'Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati nel medesimo.	Tempestivo	Responsabili
	8.2	Tipologie di procedime nto	Art. 35 co. 1	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizi	Т	
	8.3	Monitorag gio tempi procedime ntali	Art. 24 co. 2	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.	Tempestivo	

	8.4	Dichiarazi oni sostitutive e acquisizio ne d'ufficio dei dati	Art. 35 co. 3	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Tempestivo	Affari Generali
9. Provvedime nti	9.1	Provvedi menti organi indirizzo politico	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Tutti i Responsabili di Settore in relazione alle competenze
	9.2	Provvedi menti dirigenti	Art. 23 lett.d)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore in relazione alle competenze
10. Controlli sulle imprese	10		Art. 25	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		
11. Bandi di gara e contratti	11		Art. 37	Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somma liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012). b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29): Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.	Tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore in relazione ai bandi e contratti di competenza
12. Sovvenzioni , contributi, sussidi,	12.1	Criteri e modalità	Art. 26 co. 1	Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Tempestiv	Affari Generali
vantaggi economici	12.2	Atti di concession e	Art. 26 co. 2	Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.	Tempestivo	Tutti i Responsabili in relazione alle proprie competenze

			Art. 27	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.	Annuale	
13. Bilanci	13.1	Bilancio preventivo e consuntiv o	Art. 29 co. 1 e 1-bis	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Tempestivo	Finanziario
	13.2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 co. 2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Tempestivo	Finanziario
14. Beni immobili e gestione patrimonio	14.1	Patrimoni o immobilia re	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo	Tecnico
	14.2	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempest.	Tecnico
15. Controlli e rilievi sull'ammini strazione	15		Art. 31	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	Tempestivo	Affari Generali Finanziario
16. Servizi erogati	16.1	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 co. 1	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	tempestivo	Tutti i Responsabili di Settore in relazione alle proprie competenze
	16.2	Costi contabilizz ati	Art. 32 co. 2 lett. a)	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	Finanziario

	16.3	Tempi medi di erogazion e dei servizi	Art. 10 co. 5 Art. 32 co. 2 lett. a)	Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale Annuale	Finanziario Finanziario
	16.4	Liste di attesa	Art. 41 co. 6	Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.		Non di competenza
17. Pagamenti dell'ammini strazione	17.1	Indicatore di tempestivi tà dei pagamenti	Art. 33	Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Annuale	Finanziario
	17.2	IBAN e pagamenti informatic i	Art. 36	Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005. Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.	Tempestivo	Finanziario

18. Opere pubbliche	18	Art. 38	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016: Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.	Tempestivo	Responsabile Settore tecnico
19. Pianificazio ne e governo del territorio	19	Art. 39	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.	Tempestivo	Responsabile Settore Tecnico

20. Informazion i ambientali	20	Art. 40	In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005. Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Ai sensi dell'Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per «informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambiente di cui ai numera, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).	Tempestivo	Responsabile Servizio Ambiente
21. Strutture sanitarie private accreditate	21	Art. 41 co. 4	È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.	Nulla	
22. Interventi straordinari e di emergenza	22	Art. 42	Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.	Tempestivo	Responsabili dei Settori in relazione alle proprie competenze

23. Altri contenuti	23		Contenuti definiti a discrezione dell'amministra zione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.	Anticorruzione: Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno). Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC. Accesso civico: Nome del Responsabile cui é presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica edelle caselle di posta elettronica istituzionale. Accessibilità e dati aperti: Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati. Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno). Spese di rappresentanza: () Altro: Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.	Tempestivo	Vice Segretario
---------------------	----	--	---	---	------------	--------------------

La tabella tiene conto dei nuovi obblighi di pubblicazione di seguito alle modifiche apportate dal Dlgs 97/2016 al Dlgs 33/2013.

Ai fini esplicativi l'ANAC ha emanato recentemente le Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione informazione contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016, approvate con determinazione nr. 1310/2016.

Fa carico ugualmente a ciascun Responsabile di Settore per il suo ambito di competenza la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 (con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente sono da pubblicare: l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo dell'aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate). L'elaborazione della tabella unica da pubblicare nella sottosezione Bandi di gara e contratti e da trasmettere ad ANAC è di competenza del dipendente individuato con apposita deliberazione di Giunta Comunale nr. 118 in 14.12.2016 in attuazione della Delibera ANAC 39 in data 20.01.2016.

La pubblicazione dei documenti di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione (Codice di Comportamento e suoi aggiornamenti, Griglia di rilevazione obblighi di pubblicazione, Relazione sull'attuazione del PTPC) è curata dallo stesso Responsabile Prevenzione Corruzione.

Con decorrenza dal 19 aprile 2016 il nuovo Codice appalti (Dlgs 50/2016) ha reso obbligatorie anche le informazioni, documenti in materia di gare d'appalto riportate sopra. Pagina **15** di **21**

Il soggetto responsabile RASA è un soggetto previsto dal Nuovo codice degli appalti preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati della stazione appaltante sull'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

Tale obbligo informativo consistente nell'aggiornamento dell'anagrafica della stazione appaltante , dell'anagrafica del centro di costo , sussiste fino all'entrata in vigore dellì sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 Nuovo Codice appalti (cfr la disciplina transitoria dell'art. 216 co. 10 Dlgs 50/2016) . L'individuazione del RASA è misura organizzativa di trasparenza.

Il Responsabile RASA del Comune di Santi Cosma e Damiano è il geom Pasquale Di Principe.

Modalità di pubblicazione dei dati.

Tutte le pubblicazioni di atti amministrativi su Amministrazione trasparente sono materialmente effettuate dai Responsabili di Settore i quali possono delegare personale dei Servizi in assegnazione per la pubblicazione materiale sul sito Amministrazione trasparente.

I dati personali devono essere pubblicati solo quanto di tratti di pubblicazione obbligatoria (pubblicazione prevista espressamente da disposizioni legislative) e in ogni caso devono essere osservate le indicazioni dettate dal Garante della privacy nelle Linee Guida adottate il 15.05.2014, I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale non sono mai pubblicati.

Ogni Responsabile di Settore deve provvedere ad oscurare i dati personali e/o sensibili contenuti nei documenti dei quali sia richiesta la pubblicazione per esteso, verificando caso per caso la necessità o anche solo l'opportunità di anonimizzare i dati non necessari ai fini perseguiti dal tipo di pubblicazione di cui è oggetto il documento in questione. In tal caso la comunicazione al soggetto individuato per la successiva pubblicazione sul sito deve già contenere il documento depurato dei dati non necessari o non pubblicabili.

Anche con riferimento alle procedure di anonimizzazione dei dati si rinvia a quanto previsto nelle citate Linee Guida del Garante della privacy.

Il soggetto che esegue materialmente sul sito la pubblicazione non è tenuto a verificare preventivamente la presenza dei dati da rendere anonimi e non assume alcuna responsabilità per la diffusione impropria di dati.

La tabella riportata di seguito(schema1) elaborata dal Garante della privacy costituisce un riepilogo sintetico dei principi da applicare nell'ambito della pubblicazione dei dati personali. Si richiama l'art. 7 bis c. 4 Dlgs 33/2013 il quale dispone che Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o se sensibili o giudiziari non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione –In relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali si rinvia alle piu' specifiche indicazione del Garante privacy od alle disposizioni interne che il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) abbia emanato in sede di supporto all'Ente.

Accesso civico.

L'accesso civico è disciplinato da apposito regolamento comunale approvato con delibera di CC del 1.2.2017 . Il regolamento comunale tiene conto delle recenti Linee guida dell'ANAC in materia di esclusioni dall'accesso civico approvate con determinazione nr. 1309/2016.

Il decreto legislativo 33/2013 comma 1 al rinnovato art. 5 prevede :

L' obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni, o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione.

Al comma 2 dello stesso articolo 5:

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Dlgs 33/2013.

La norma attribuisce a ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal Dlgs 33/2013 oggetto di pubblicazione obbligatoria ed estende l'accesso civico, ad ogni altro dato e documento ulteriore rispetto a quelli da pubblicare su Amministrazione trasparente.

L'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo la disciplina del nuovo articolo 5bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, spetta a chiunque.

Del diritto di accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'Ente.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso documentale di cui all'art. 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

La finalita' dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facolta' partecipative, oppositive o difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Infatti da un punto di vista soggettivo il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto, attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Inoltre se la L. 241/90 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso documentale per sottoporre l'amministrazione ad un controllo generalizzato , che al contrario è riconosciuto al legislatore proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuover e la partecipazione al dibattito pubblico . Nel caso dell'accesso documentale della L. 241/90 la tutela puo' consentire un accesso piu' in profondita' a dati pertinenti mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze del controllo diffuso del cittadino possono consentire un accesso meno in profondita' se del caso in relazione all'operativita' dei limiti, ma piu' esteso avendo presente che l'accesso in questo caso comporta di fatto una larga conoscibilita' e diffusione di dati , documenti e informazioni.

L'Autorita' ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attivita' amministrativa :

la conoscibilita' generalizzata degli atti diviene la regola temperata solo dalla previsione di ecceszioni poste a tutela di interessi pubblici o privati che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Quindi prevede ipotesi residuali in cui sara' possibile ove titolari di una situazione giuridica qualificata accedere ad atti o documenti per il quali è invece negato l'accesso generalizzato.

I Responsabili dei Servizi indicati nella colonna G possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari ad assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

I Responsabili di Settore indicati nella colonna G possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari ad assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

E' istituito un registro sulle istanze di accesso agli atti che contiene in ordine cronologico le istanze e le risposte dell'Ente rese da parte dei Responsabili dei servizi detentori delle informazioni accessibile on line su Amministrazione Trasparente sottosezione Accesso civico. Le istanze e le relative risposte vengono dai Responsabili dei Settori messe a disposizione del Responsabile della Corruzione per i monitoraggi di competenza del rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'accesso civico generalizzato.

Sanzioni per violazione obblighi di trasparenza in casi specifici -

Come previsto dall'art. 43 comma 4 del Dlgs 33/2013 "i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto previsto dal presente decreto ",

Il comma 5 del medesimo decreto prevede: In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione, all'OIV, ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità.

Occorre precisare che il Dlgs 33/2013 ha sanzionato specificamente soltanto alcuni obblighi di pubblicazione e precisamente all'art. 47 si è occupato della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, titolarità di imprese, partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica. Tali obblighi sono stati estesi con le modifiche apportate dal Dlgs 97/2016 art. 13 anche ai dirigenti. A tal riguardo l'ANAC ha emanato un Comunicato del 20 dicembre 2016 uno schema di Linee guida recanti indicazione sull'attuazione dell'art. 1 del Dlgs 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali Sulla problematica della controversa pubblicazione dei dati dei dirigenti occorre precisare che alcuni dirigenti del Garante della privacy hanno proposto ricorso nel corso dell'anno 2017 al TAR per chiedere l'annullamento previa sospensione delle note con cui il Segretario Generale dell'Autorita' aveva richiesto i dati da pubblicare. Il TAR LAZIO Roma sez. I quater ordinanza 3 marzo 2017 nr. 1030 ha sospeso i provvedimenti del Garante della privacy che disponevano ai sensi del Dlgs 33/2013 la pubblicazione sul sito web dei redditi dei dirigenti dell'Autorita'. L'ANAC pochi giorni dopo l'ordinanza cautelare pubblica le Linee Guida sull'attuazione dell'art. 14 (determina 241/2017 senza fare alcun riferimento alla decisione del TAR salvo poi sospenderne l'applicazione con delibera 382/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione degli obblighi di pubblicazione di compensi e patrimoni (lett. c ed f dell'art. 14) per tutti i dirigenti pubblici. Con la comunicazione del Presidente del 17 maggio l'ANAC confermava l'operativita' degli obblighi di pubblicazione da parte delle PA con riferimento previsti dal comma 1 ter dell'art.

Su ricorso del Garante privacy nel gennaio 2018 Il TAR con la sentenza 84/2018 ha deciso richiamando le motivazioni gia' espresse con l'ordinanza 9828/2017 che la corretta interpretazione dell'ordinanza cautelare 1030/2017 alla luce del conseguimento da parte

dei ricorrenti dell'effetto utile che è proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma ter dell'art. 14 Dlgs 33/2013.

L'art. 47 comma 3 del Dlgs 33/2013 chiarisce che Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità Nazionale anticorruzione. L'Autorità Nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 ne 689 il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 16 novembre 2016 ha approvato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio a sensi dell'art. 47 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 nr. 33 come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 nr. 97.

Si riportano per un quadro più generale dell'ambito sanzionatorio anche gli artt. 45 e 46 del Dlgs 33/2013:


art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- 1. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole della trasparenza.
- 2. L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
- 3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
- 4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'ufficio di cui all'art. 55 bis comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 nr. 165 dell'amministrazione interessata, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'Autorità nazionale segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici della amministrazioni, agli OIV e se del caso alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forma ei responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT inoltre controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico.

- 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5 bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della responsabilità di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
- 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.



^{*} N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione di dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da una norma di legge.